

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

Relazione illustrativa

La modifica in esame viene proposta per introdurre nella della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” una misura di semplificazione in adeguamento alla Direttiva UE/2014/24, recepita dal D. Lgs 50/2016.

In particolare la suddetta misura trova riferimento nell’art. 56 della Direttiva 2014/24, che detta principi generali per la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione degli appalti; il suddetto articolo 56, infatti, prevede al paragrafo 2 - quale misura di semplificazione per la verifica delle offerte - la possibilità per le stazioni appaltanti di aprire per prime le offerte economiche e di procedere successivamente alla verifica della documentazione amministrativa contenente le dichiarazioni in ordine all’assenza delle cause di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione.

L’utilizzo di tale possibilità semplifica la gestione amministrativa della procedura di gara nel caso in cui pervengano un numero notevole di offerte, garantendo la più ampia partecipazione delle imprese (anche micro, piccole e medie) ed a tale scopo con la presente proposta si prevede di modificare le disposizioni della legge 38/2007 che trovano applicazione agli enti di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 38/2007, in modo da introdurre una misura di semplificazione per la gestione amministrativa delle gare pubbliche, e garantendo, inoltre, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese alle procedure di gara.

Infatti gli articoli 30 comma 7 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e concessioni”, 36 “Contratti sottosoglia” e l’articolo 51 “Suddivisione in lotti” del D.Lgs 50/2016 prevedono che negli affidamenti degli appalti occorre garantire l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

A tal fine con l’art. 1 si prevede l’inserimento dell’articolo 35 bis nel Capo V “Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa”, prevedendo la facoltà data dalla direttiva comunitaria alle stazioni appaltanti di poter utilizzare tale modalità nelle procedure aperte quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo.

Nel caso in cui l’amministrazione decide di utilizzare tale possibilità deve indicarlo nel bando di gara e disciplinare le modalità di verifica, anche a campione, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. La verifica deve essere effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso in cui, ove possibile, l’amministrazione decide di utilizzare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte previsto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la stessa sulla base dell’esito della verifica effettuata sulla documentazione amministrativa dovrà procedere a ricalcolare la soglia di anomalia.

Infine l’articolo 2 “Entrata in vigore” rappresenta la disposizione di chiusura che dispone l’entrata in vigore della presente modifica dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.